



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO

AI SENSI DELL'ART. 37 DEL CCNL 23.12.1999

ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA

**n.
21/BIS**

**Approvato con atto di Giunta
n. 288 del 20.06.2004**

**Modificato e integrato con decreto del Presidente
n.145 del 14.07.2015**

CAPO I

Organizzazione dell'Avvocatura

- Art. 1 -

All'Avvocatura, istituita presso questa Provincia nel 1996, è garantita l'autonomia rispetto all'apparato amministrativo dell'Ente. Essa dev'essere fornita di strumentazioni tecniche, di materiale di studio, di personale di supporto e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo e alla quantità d'affari affidati alla struttura.

- Art. 2 -

A capo dell'Avvocatura è posto un avvocato iscritto all'Albo Speciale, abilitato avanti alle Magistrature superiori, con qualifica di rilievo dirigenziale. Ad esso competono funzioni di coordinamento e posizione di *primus inter pares* rispetto agli eventuali altri colleghi avvocati assegnati alla medesima Avvocatura. Tra l'avvocato dirigente, gli altri eventuali colleghi avvocati assegnati alla medesima Avvocatura, i funzionari e i dirigenti dell'Ente non esiste rapporto di subordinazione o di gerarchia funzionale.

- Art. 3 -

L'avvocato dirigente e/o quello assegnato all'Avvocatura, risponde del mandato professionale direttamente e unicamente al legale rappresentante dell'Ente, anche se corrisponde direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili all'espletamento del mandato stesso.

- Art. 4 -

Posto che l'attività dell'avvocato dipendente da Enti pubblici non si differenzia da quella svolta dall'avvocato del libero Foro, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Speciale e del mantenimento della stessa:

- a) L'avvocato dell'Ente è assegnato all'Avvocatura con formale provvedimento dell'Ente stesso;
 - b) La rimozione dell'avvocato dall'Avvocatura e la sua assegnazione ad altro incarico è possibile solo sulla base di criteri e in casi prestabiliti;
 - c) L'attività cui l'avvocato è incaricato consiste nell'assistenza, nella rappresentanza e nella difesa dell'Ente in sede giudiziale e/o extragiudiziale, ovvero nella prestazione di consulenza legale, con espressa esclusione di attività gestionali di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare esclusivamente l'assistenza e la consulenza legali propriamente dette.
-

- Art. 5 -

L'avvocato incardinato nell'Avvocatura provinciale è inserito in un ruolo distinto da quello amministrativo e ad esso, in conformità all'ordinamento provinciale, è riconosciuto l'inquadramento normativo e il trattamento economico adeguato al ruolo professionale.

- Art. 6 –

La valutazione dell'avvocato è distinta e separata rispetto a quelle dei dipendenti amministrativi dell'Ente di pari qualifica e viene effettuata sulla base dell'attività professionale svolta.

- Art. 7 -

La prestazione di lavoro dell'avvocato è svolta senza vincolo d'orario.

- Art.- 8 –

La Provincia garantisce all'avvocato una copertura assicurativa contro la responsabilità civile professionale, con massimali adeguati all'effettiva attività svolta.

CAPO II

Disciplina dei compensi professionali

Art. - 9 –

Al personale inquadrato nel ruolo professionale di avvocato spettano, in caso di soccombenza di parte avversa e di condanna alle spese processuali, i compensi di natura professionale previsti nel R. D. 27 novembre 1933, n. 1578 e s.m.i., nei limiti indicati dall'art. 9 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art.- 10 –

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114:

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati nella misura e con le modalità stabilite dal presente regolamento e dalla contrattazione collettiva, anche integrativa, nei limiti di cui al comma 7 del richiamato articolo.

La ripartizione tra gli avvocati sarà effettuata nella percentuale del 50% delle somme recuperate, l'ulteriore 25% sarà attribuito al legale patrocinante il giudizio, il restante 25% sarà attribuito all'apposito fondo produttività di cui al successivo art. 11.

La parte rimanente delle suddette somme, eccedente i limiti di cui al presente articolo è riversata nel bilancio dell'Ente.

In caso di sentenza favorevole all'Ente e conseguente compensazione delle spese tra le parti, i diritti e gli onorari saranno liquidati dalla Provincia secondo la nota spese redatta dall'avvocato dell'Ente, parametrata sui valori medi stabiliti dalle tariffe professionali di cui al R. D. n. 1578 del 27.11.1933, nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

In conseguenza del tetto così imposto dall'art. 9 della l. n. 114 dell'11 agosto 2014, il valore delle tariffe professionali di cui sopra sarà ridotto al minimo delle stesse a decorrere dall'assunzione in servizio di una seconda unità con la qualifica professionale di avvocato.

Per sentenza favorevole deve intendersi qualunque pronunciamento favorevole all'Ente (es.: sentenze, decisioni, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione, a cognizione piena o sommaria) reso a seguito di qualsiasi attività di assistenza, difesa e rappresentanza nell'ambito di azioni giudiziali e/o stragiudiziali, compresi i giudizi cautelari, davanti a qualunque Autorità (giurisdizionale, amministrativa o arbitrale) investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via provvisoria o definitiva in qualunque grado, conclusasi favorevolmente per la Provincia, ovvero per difetto di giurisdizione, incompetenza del giudice, inammissibilità del ricorso, rinuncia, cancellazione dal ruolo, perenzione, cessazione della materia del contendere a spese compensate, sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, estinzione del giudizio.

Quando l'avvocato incaricato abbia azionato la procedura esecutiva per il recupero della somma di condanna alle spese processuali, senza alcun esito, a seguito di atto di pignoramento negativo, la somma relativa ai diritti e agli onorari, ridotta al valore minimo stabilito dalle tariffe professionali di cui al R. D. n. 1578 del 27.11.1933, verrà liquidata dalla Provincia ai sensi del presente regolamento e si considererà ricompresa tra i compensi di cui al comma 6 dell'art. 9 D. L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014.

Art. - 11 –

Viene istituito apposito fondo produttività, costituito dalle somme di cui al precedente art. 10, secondo comma, che verrà ripartito con cadenza semestrale (maggio – novembre), in parti uguali, tra il personale amministrativo addetto all'Avvocatura.

Art. - 12 –

I compensi professionali spettanti sono cumulabili con tutti gli istituti economici costituenti la retribuzione, secondo il CCNL del comparto di appartenenza.
